

Unione dei Comuni “Union3”

Arnesano – Carmiano – Copertino – Lequile – Leverano – Monteroni di Lecce – Porto Cesareo - Veglie
(Prov. di Lecce)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Centro di Costo Leverano

Allegato al Bando

DISCIPLINARE DI GARA	
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)	
procedura: aperta art. 60 D. Lgs. n. 50/2016	
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ASILO NIDO UBICATO NEL COMUNE DI LEVERANO ALLA VIA R. SANZIO	
Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 -Accordo di programma quadro “ Benessere e Salute”	
costo complessivo di € 550.000,00	
CUP: C19J15000750002	CIG: 6970519E3C

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- il plico contenente la documentazione di cui ai successivi Capi 2 e 3, 3.1 - 3.2, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**:
☒ all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara**;
- è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, a pena di esclusione dalla gara, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla precedente lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **9:00** alle ore **13:00**; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso (compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata), le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura **«Documenti di gara: NON APRIRE»**;
- il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- le buste interne al plico contenenti la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al successivo **Capo 2**, l'**OFFERTA TECNICA** di cui al successivo **Capo 3.1** e l'**OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo **Capo 3.2** devono, anch'esse, essere chiuse, controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e);
- il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
Busta A: «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»;
Busta B: «OFFERTA TECNICA»;
Busta C: «OFFERTA ECONOMICA».

2. Contenuto della Busta interna A - «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»:

In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, esclusivamente la seguente documentazione:

- dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - la situazione personale dell'offerente (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo **Capo 2.1**;
 - il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo **Capo 2.3**;
 - il proprio “PASSOE” di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 216 del d.lgs. n. 50 del 2016;

- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- e) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 48, del D. Lgs. n. 50/2016:
- e.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2.1, lettera f), punto e.2);
 - e.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - e.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- f) **limitatamente ai consorzi stabili**:
- f.1) ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - f.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
 - f.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del D. Lgs. n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), punto c.3);
- g) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**: devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera f), punti f.1), f.2) e f.3);
- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto**: fermo restando i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al subappalto, una dichiarazione, con la quale il concorrente indica: quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota; **nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n. 9 si rammenta che non sussiste l'obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta;**

- i) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a);
- l) **limitatamente alle imprese cooptate**: ammesse esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, devono:
 - l.1) possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
 - l.2) possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dalla lettera invito, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - l.3) dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
- m) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
 - n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
 - n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- n) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 70,00** a favore dell'ANAC, **mediante versamento da effettuare secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'ANAC n. CP- del 22 dicembre 2015 e dalle istruzioni emanate dalla stessa autorità**;
- o) attestazione della Stazione appaltante, **a pena di esclusione**, di avvenuto sopralluogo assistito in sito e di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara, richiesta al **punto VI.3, lettera m), del bando di gara**; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;
- p) dichiarazione con la quale espressamente si autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni di cui al all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante posta elettronica certificata;
- q) a corredo della domanda, **a pena di esclusione**, dichiarazione cumulativa di accettazione delle clausole riportate nel protocollo sulla legalità sottoscritto dal Comune di LEVERANO unitamente agli altri Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni "UNION 3" e la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012 così come restituito nel modello individuato quale allegato E accluso al presente;
- r) a corredo della domanda, **a pena di esclusione**, Patto d'Integrità debitamente controfirmato ex art. 16 L. Regione Puglia n. 15 del 20/6/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" come da modello F allegato al presente;

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1 del bando di gara – (articoli da 80 a 90 del d.lgs. n. 50 del 2016);

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 comma 1 lett. A) del D. Lgs. n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;

- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, **costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione**:

2.1 Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 rilasciate da questi ultimi.

- 2.2 Di insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- 2.3 Di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 2.4 Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
 - a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
 - e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
 - f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - j) (alternativamente):
 - > di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;

oppure

> di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

oppure

> di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;

l) (alternativamente):

> di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

> di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

> di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- 2.5 Ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Leverano in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di esso poteri autoritativi o negoziali nei confronti del concorrente dichiarante;
- 2.6 Di aver preso esatta visione degli atti di gara ed in particolare di aver esaminato gli elaborati di progetto, compreso il computo metrico estimativo e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 2.7 Di aver preso conoscenza dei luoghi, delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- 2.8 Di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti dai piani di sicurezza o altra formula dichiarativa avente lo stesso contenuto giuridico di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2.9 L'indicazione dei lavori che si intendono sub-appaltare o affidare in cottimo;
- 2.10 Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- 2.11 di aver tenuto conto, nel partecipare alla gara e nel redigere l'offerta, di tutte le condizioni previste dal CCNL di categoria e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
- 2.12 di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Leverano nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
- 2.13 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti dovranno presentare la documentazione di seguito indicata:

- A) Dichiarazione, resa, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da procuratore speciale, attestante la sussistenza o meno all'interno della società di soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando di gara;
- B) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.
- C) Per tutte le tipologie di Consorzi, copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

Le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere presentate da tutti i concorrenti singoli o associati.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.

(articolo 83 D. Lgs. n. 50 del 2016, articolo 61 D.P.R. n. 207 del 2010).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 92, del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- a) il possesso dell'attestazione SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione SOA può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione. L'attestazione SOA deve essere posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, come richiesto al **punto III.2.3), lettera a) del Bando di gara**, in particolare:

L'attestazione SOA secondo una delle seguenti condizioni alternative:

a.1) nella categoria prevalente OG1 in classifica II[^] e OG11 classifica I[^];

a.2) nella categoria prevalente OG1 in classifica II[^] con obbligo di Subappalto "necessario" dell'intera cat. OG11 class. I[^] ad impresa qualificata;

a.3) Costituzione di ATI Verticale.

- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

b.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

- c) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria di cui alla lettera a), abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. Contenuto delle Buste interne B - «OFFERTA TECNICA» e C - «OFFERTA ECONOMICA»

3.1. Contenuto della seconda Busta B - «OFFERTA TECNICA»:

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 e 4 del bando di gara**, come descritto nel presente Capo.

Le proposte di varianti, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto esecutivo, possono riguardare miglioramenti funzionali, tecnici ed estetici.

Le caratteristiche delle opere oggetto di offerta migliorativa possono riguardare la qualità, la durabilità dei materiali, i miglioramenti ai fini dell'inserimento ambientale e dell'armonizzazione delle componenti visuali. Inoltre, possono essere offerti miglioramenti che consentano una maggiore facilità di manutenzione e una maggiore economia nella medesima.

Ai fini della attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica dovrà far riferimento specificatamente, e separatamente, ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara con particolare riferimento ai punti 1, 2, e 3, dal momento che il punto 4 è relativo al modo in cui il concorrente avrà cura di predisporre gli elaborati scripto/grafici di cui alla propria offerta tecnica.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare dovranno tenere conto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso che le opere relative ad una proposta migliorativa - valutata ed ammessa - non possano essere realizzate in fase esecutiva, per qualsiasi motivo, le stesse opere saranno quantificate con riferimento all'Elenco Prezzi del Progetto Esecutivo e del Prezziario Regionale nonché sostituite con altre lavorazioni complementari o in variante di uguale valore, previo concordamento tra l'appaltatore e la stazione appaltante.

Il punteggio da attribuire al fattore «OFFERTA TECNICA», da intendersi quale miglioramento qualitativo dell'opera posta a base di gara, verrà valutato sulla scorta dei seguenti principali fattori ponderali:

CRITERI QUALITATIVI (DISCREZIONALI)		PUNTEGGIO MAX 90
1. MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO		
A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo: Si valuteranno le proposte migliorative offerte riferite a soluzioni e tecnologie finalizzate al contenimento dei consumi energetici ed al comfort degli utenti, mediante l'utilizzo di attrezzature, materiali e tecnologie che pongano particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza, alla funzionalità tecnico – gestionale dell'opera ed alla sua durabilità e manutenibilità nel tempo		
PUNTEGGIO MAX 40/100		
2. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ, DELLA FUNZIONALITÀ, DELLA SICUREZZA E DEL COMFORT DELL'EDIFICIO		
A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo: Si valuteranno le proposte migliorative offerte che contemplino soluzioni mirate ad accrescere e migliorare la funzionalità dell'edificio e delle relative pertinenze, nel rispetto della sicurezza degli utenti e con riferimento alle peculiarità di destinazione d'uso dell'immobile.		
PUNTEGGIO MAX 30/100		
3. MIGLIORAMENTI QUALITATIVI ED ESTETICO – FUNZIONALI DELL'OPERA		
A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo: Si valuteranno le proposte migliorative offerte con riferimento a soluzioni che mirano ai miglioramenti qualitativi ed estetico-funzionali dell'edificio nel rispetto della destinazione e funzionalità degli ambienti progettati anche in continuità con il resto dell'edificio. Le soluzioni migliorative proposte dovranno consentire una maggiore e più efficace manutenibilità e utilizzabilità dell'opera.		
PUNTEGGIO MAX 15/100		
4. COMPLETEZZA, CHIAREZZA E ASPETTI DI DETTAGLIO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE, DEGLI ELABORATI, DELLE SCHEDE TECNICHE E DEL COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO		
Si valuteranno la presenza, la completezza e la leggibilità degli elaborati grafici prodotti, ossia:		
▪ soluzioni con progetto costituito da elaborati più esauritivi, più comprensibili e più coerenti fra di loro in modo da fornire maggiore garanzia sul contenuto tecnico che dovrà caratterizzare il progetto esecutivo da elaborare in sede di svolgimento della prestazione contrattuale; ▪ soluzioni con progetto redatto nel più elevato rispetto dell'obiettivo di ottimizzare, nel ciclo di vita dell'opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione; ▪ soluzioni con progetto caratterizzato dalla maggiore e più concreta coerenza fra le indicazioni rilevabili dai grafici e le specifiche tecniche rilevabili dagli elaborati descrittivi nonché, quanto riportato alle voci del Computo Metrico Non Estimativo, in modo da fornire maggiore garanzia sul contenuto tecnico che dovrà caratterizzare il progetto esecutivo da elaborare in sede di svolgimento della prestazione contrattuale;		
PUNTEGGIO MAX 5/100		
CRITERI QUANTITATIVI (VINCOLATI) - PREZZO (ribasso sul prezzo)		Punteggio max 10/100
Attribuiti mediante interpolazione lineare ai sensi dell'Allegato G del DPR 207/2010 secondo la seguente formula:		
$(POE)_i = \frac{[(ROE)_i] * POE}{[(ROE)_{max}]}$		
Dove:		
(POE) _i = Punteggio da attribuire al concorrente iesimo oggetto di valutazione;		
(ROE) _i = Ribasso offerto dal concorrente iesimo (espresso in percentuale).		
POE = Punteggio massimo previsto per il fattore prezzo (10);		
(ROE) _{max} = Ribasso massimo offerto (più vantaggioso per a Stazione Appaltante - espresso in percentuale);		

La commissione assegnerà il punteggio agli elementi di valutazione QUALITATIVI sopra riportati, con tre cifre decimali dopo la virgola, secondo il seguente criterio e con le modalità di cui alla Parte II – punto 1 – lett. a) del presente disciplinare ossia mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura tecnico/qualitativa,

- a) con il metodo alternativo ossia: a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Modesto	0,2
Assente o irrilevante	0,0

- b) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- c) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra zero e uno, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- Il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all'elemento in modo da determinare l'effettivo punteggio dell'elemento di valutazione;

Successivamente, individuata sulla base di questa prima riparametrazione l'offerta migliore dal punto di vista tecnico, scaturente dalla sommatoria di tutti i punteggi raggiunti da ogni singola ditta per ogni singolo criterio, verrà effettuata una seconda riparametrazione volta ad assicurare che l'incidenza relativa della voce qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione voluta dalla stazione appaltante.

Il progetto da presentare (relazioni, elaborati grafici e di calcolo), in unica copia, dovrà necessariamente, **pena esclusione**, essere sottoscritto e timbrato da **tecnico laureato INGEGNERE e/o ARCHITETTO, abilitato e regolarmente iscritto al relativo ordine professionale** nonché, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante (nel caso di associazioni non ancora costituite da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese associate).

L'Offerta Tecnica, come meglio sopra descritta, dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni di cui al presente paragrafo.

L'offerta dovrà essere costituita dai seguenti elaborati:

1. **UNA RELAZIONE DESCRITTIVA** dettagliata, per ciascun elemento di valutazione (1, 2 e 3), costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 6 (sei) fogli in formato standard di **elaborati grafici** che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative, eventualmente allegando, depliant descrittivi, certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
2. **COMPUTO METRICO DEL TIPO NON ESTIMATIVO (senza prezzi)**, da redigere per corpi d'opera e con, necessariamente, voci complete e non sintetiche ossia, tali voci devono essere indicate in maniera chiara, determinata ed univoca. Si ribadisce che detto computo non dovrà essere di tipo estimativo, nel rispetto del criterio, successivamente prescritto, che l'offerta tecnica non dovrà, **a pena di esclusione**, presentare alcun elemento che permetta l'inequivocabile individuazione del prezzo indicato nell'offerta economica;
3. è consentita, altresì, la presentazione di **max n. 01 elaborato tecnico/grafico in formato A1**;

a) note in merito alle formalità della documentazione:

- a.1)** per cartelle delle relazioni descrittive si intendono facciate in formato A4, (con n. di righe per pagina e scrittura in corpo espressa in punti adeguati per una facile ed agevole lettura da parte della commissione), eventualmente contenenti schemi o diagrammi;
- a.2)** per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.).
- a.3)** le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- a.4)** in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

Si precisa che tutti gli elaborati grafici sopra elencati, al fine di consentire alla Commissione di Gara un'adeguata, corretta, determinata ed univoca "lettura", nonché valutazione dell'offerta presentata, dovranno riportare in maniera chiara e comprensibile tutte le opere aggiuntive offerte e dovranno essere redatti e presentati in maniera conforme e compatibile con le caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali previste dal Progetto Esecutivo posto a base di gara. L'offerta, al fine di essere valutata dalla Commissione, dovrà essere determinata e ben definita in ogni suo elemento.

In fase esecutiva, l'aggiudicatario dovrà necessariamente realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara nonché quanto dallo stesso offerto in termini di miglioramento senza nulla altro pretendere dalla Stazione Appaltante.

A **pena di esclusione**, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Inoltre, l'offerta tecnica:

- 1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- 2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- 3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

Si precisa che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati grafici e di calcolo a firma di tecnico laureato ed abilitato, nel giusto numero di copie, necessari per la "cantierizzazione" delle lavorazioni complementari aggiuntive offerte in variante e per la realizzazione dell'opera, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tale prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo offerto. I predetti elaborati faranno parte integrante del contratto di appalto.

Si precisa, infine, che saranno esclusi dal prosieguo della gara i concorrenti che apporteranno varianti che la commissione di gara dovesse ritenere peggiorative e non migliorative rispetto al progetto a base di gara.

3.2. **Contenuto della terza Busta C - «OFFERTA ECONOMICA»**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

3.2.1. **Offerta di prezzo.**

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di **3 (tre)** cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**; **Nell'offerta economica l'operatore deve indicare l'incidenza o l'importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;**
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1);
- g) il prezzo offerto dovrà essere inteso comprensivo di tutte le migliorie proposte nell'offerta tecnica del concorrente.

4. **Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:**

- a) **avalimento:** ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in attuazione del precedente Capo 2, lettera l);
- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, con le seguenti precisazioni:
 - b.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** come descritto al Capo 2.3, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207/2010;

- b.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.3) in caso di avalimento ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria; quest'ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010 in funzione della classifica dell'attestazione SOA messa a disposizione del concorrente;
- c) **obbligo di sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti progettuali:**
 stante la particolarità dell'intervento **sono obbligatori** la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, e del precedente Capo 2, lettera p), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
 - c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di **procura notarile o altro atto di delega scritto**;
 - c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
 - c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
 - c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico concorrente come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c.5) in caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati;

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

Nel rispetto dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, si riportano le seguenti cause di esclusione.

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico:

- a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio stabilito nella presente, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- a.2) è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al Capo 1, lettere a) o b);
- a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- a.4) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;

b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:

- b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «Offerta tecnica» o la busta interna della «Offerta economica» oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- b.2) la cui busta interna della «Offerta Tecnica» oppure della «Offerta Economica» presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b.3) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
- b.4) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, che non possono essere regolarizzate ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 oppure, non sottoscritte dal soggetto competente;
- b.5) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiarino il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto, che non possono essere regolarizzate ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
- b.6) che hanno presentato una cauzione provvisoria di importo insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara,

- oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b.7) la cui cauzione non è corredata da una idonea dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
- b.8) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta economica;
- b.9) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b.10) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
- b.11) che, costituiti in consorzio stabile e non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b.12) che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;
- b.13) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3), lettera j), del bando di gara** e del Capo 2, lettera o), del presente disciplinare di gara, o abbiano effettuato un versamento insufficiente; **la mancanza della prova documentale del versamento, contenuta nel plico di invio, unitamente alla documentazione- comporta l'esclusione dalla gara. In tal caso, le buste «Offerta Tecnica» ed «Offerta Economica» non saranno aperte;**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

c) sono comunque esclusi gli offerenti:

- c.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- c.5) in particolare sono escluse le offerte la cui «Offerta tecnica» contenga proposte di variante che rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

**PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al DPR nr. 207/2010, con le specificazioni che seguono:

a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 del Bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella **Busta B: «OFFERTA TECNICA»** di cui alla Parte Prima, Capo 3.1:

a.1) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario e sulla base della propria discrezionalità tecnica, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Modesto	0,2
Assente o irrilevante	0,0

a.2) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a.1);

a.3) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie provvisorie delle altre offerte;

Il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all'elemento in modo da determinare l'effettivo punteggio dell'elemento di valutazione;

a.4) successivamente, individuata sulla base di questa prima riparametrazione l'offerta migliore dal punto di vista tecnico, scaturente dalla sommatoria di tutti i punteggi raggiunti da ogni singola ditta per ogni singolo criterio, verrà effettuata una seconda riparametrazione volta ad assicurare che l'incidenza relativa della voce qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione voluta dalla stazione appaltante;

a.5) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a) e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione;

a.6) nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione;

a.7) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.5) e a.6);

b) la **valutazione dell'offerta economica** di cui al **punto IV.2.1), numero 5, del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella **Busta C «OFFERTA ECONOMICA»**), avviene attribuendo un punteggio al ribasso percentuale sul prezzo applicando l'interpolazione lineare con la formula riportata nella lettera invito al **punto IV.2.1) numero 5**, e al presente disciplinare di cui alla **Parte Prima, capo 3.1**;

c) **tutti i calcoli sono effettuati, con arrotondamenti, di tre cifre dopo la virgola**;

d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente;

e) **offerte anormalmente basse**: ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:

e.1) risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 3.2.1, «Offerta di prezzo» sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo (offerta tecnica e offerta tempo), sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;

f) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), punto e.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;

g) qualora risultino migliori due o più offerte uguali la Commissione giudicatrice procede all'aggiudicazione provvisoria all'offerta che abbia conseguito il miglior punteggio nell'offerta tecnica e, in casi di ulteriore parità, decide mediante sorteggio;

h) la Stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede la commissione di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del Bando di Gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale ed il confezionamento delle buste interne contenenti la Documentazione Amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica e, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della commissione di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) nella medesima seduta, il soggetto che presiede la commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella **Busta A**, provvederà, inoltre, a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
- b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
- b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati;
- b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
- b.6) che risulti assolto l'obbligo per i concorrenti dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione ai sensi del **punto VI.3) lettera m), del bando di gara**, mediante allegazione dell'apposito attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante;
- b.7) la Commissione, nella stessa seduta, procederà pertanto, all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti verificata la regolarità e completezza della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara;
- b.8) **Si procederà in fase di verifica dell'aggiudicazione, ad accertare il possesso dei requisiti autocertificati in sede di presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'A.N.A.C., con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 comma 5 e art. 81 del d.lgs. n. 50 del 2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.**
- c) ove sia stato possibile accertare e verificare i requisiti dei partecipanti come al punto precedente, il soggetto che presiede la commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni, *quindi nel rispetto dell'art. 120 comma 2 del DPR n. 207/2010 la commissione procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di ciascuna offerta ammessa, al solo fine di procedere alla verifica della presenza e della regolarità formale dei documenti prodotti con riferimento a quanto previsto dal bando di gara e ne sottoscrive ogni documento. Se i documenti risultano opportunamente collazionati, è sufficiente la sottoscrizione sulla prima pagina del documento da parte di ogni commissario;*
- d) il soggetto che presiede la commissione di gara procede infine:
- d.1) a richiudere in apposito plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai commissari, le buste contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse;
- d.2) ad archiviare tutte le buste in armadio chiuso a chiave, posto in idoneo ufficio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
- d.3) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
- e) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b.8) provvederà a disporre in merito alla data di verifica della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dai concorrenti sorteggiati e procede infine:
- e.1) a richiudere in apposito plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai commissari, le buste contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse;

e.2) ad archiviare tutte le buste in armadio chiuso a chiave, posto in idoneo ufficio la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;

e.3) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;

f) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti della commissione di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice.

3. Buste interne B- «OFFERTA TECNICA» e C - «OFFERTA ECONOMICA»

La Commissione giudicatrice, in sedute riservate, valuterà i contenuti della **Busta B**.

Successivamente procederà all'apertura delle **Buste C - «OFFERTA ECONOMICA»** contenente l'offerta sul prezzo in seduta pubblica, in data da comunicare sul sito internet del Comune ed agli indirizzi indicati ai punti di contatto di cui al **punto I.1) del bando**, con congruo anticipo prima della data fissata per la seduta pubblica nonché comunicata tempestivamente ai concorrenti ammessi per via telefax o posta elettronica certificata (pec) che i concorrenti avranno ben cura di riportare all'esterno dei plichi.

3.1. Apertura della busta interna B- «OFFERTA TECNICA» e formazione graduatoria provvisoria.

- a) la Commissione aggiudicatrice di cui all'articolo 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne **B - «OFFERTA TECNICA»**, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sugli elementi sopra specificati;
- c) i punteggi attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;

3.2. Apertura della busta interna C - «OFFERTA ECONOMICA» e formazione graduatoria finale.

- a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della **«OFFERTA ECONOMICA»** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della commissione di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
 - a.5) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);
 - a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
 - a.7) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
 - a.8) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dalla commissione di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a.9) a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera f);
- b) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui non ricada nelle condizioni previste dall'articolo 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta; qualora risultino migliori due o più offerte uguali procede all'aggiudicazione provvisoria all'offerta che abbia conseguito il miglior punteggio nell'offerta tecnica e, in casi di ulteriore parità, decide mediante sorteggio;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al Capo 1, lettera e), punto e.1), per cui ricada nelle condizioni previste dall'articolo 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, essa è assoggettata alla verifica di congruità; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.7);
- d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:

- d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
- d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti;
- d.3) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto e.2), nonché in tutti i casi di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte del concorrente, qualora giudicate pertinenti il procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera g).

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente L'OFFERTA TECNICA, le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, o non sottoscritte da tecnico laureato abilitato;
 - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo.
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente L'OFFERTA ECONOMICA, le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.3) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - b.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 80, del D. Lgs. n. 50 del 2016, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte;

- c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Oltre ai casi espressamente previsti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) e dal regolamento (DPR 207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

6. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;
 - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
 - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione Appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, comprensiva degli elaborati del progetto esecutivo che si andrà a realizzare, conforme alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 ;
 - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che

abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, in ogni caso con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) le seguenti dichiarazioni:

- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 2008;

b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto del D. Lgs. n. 81/2008, e comunque, non oltre il 30 giugno 2013, la valutazione dei rischi può essere autocertificata dagli stessi datori di lavoro;

b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del D. Lgs. n. 81 del 2008;

b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al D. Lgs. n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;

b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al D. Lgs. n. 81 del 2008;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;

c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;

d) qualora l'aggiudicatario:

d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio ai sensi dell'articolo 153 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la

cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

f) **Obbligo di tracciabilità finanziaria:**

f.1) L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

f.2) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

g) Controlli antimafia preventivi D. Lgs. 08.08.94 nr. 490 e D.P.R. 03.06.98 nr. 252. In ragione dei principi statuiti dalla normativa suddetta, l'appaltatore deve comunicare alla Prefettura di Lecce e alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento. Si addiverrà all'interruzione di ogni subcontratto con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.

8. **Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016:** non si procederà per quanto già riportato al capo 2 lett. B8) della presente.

9. **Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse**

9.1. **Modalità di verifica delle giustificazioni:** qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3.2, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene secondo quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

9.2. **Contenuto delle giustificazioni:**

a) le giustificazioni devono riguardare:

a.1) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

a.2) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

a.3) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.a.5)il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;

a.4) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, Capo 3.1, presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1) del bando di gara** per i quali non è ammesso ribasso d'asta;

b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;

b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale,

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:

c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;

c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);

c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.7) utile d'impresa, eventuale;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste:

- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (è sufficiente una copia del documento per tutte le dichiarazioni, purché presente nella stessa busta delle dichiarazioni stesse);
- a.3) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e del decreto legislativo n. 50 del 2016, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- f) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte, altresì, con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: www.union3.gov e sul sito www.comune.leverano.le.it;

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 110 d.lgs. n. 50 del 2016 in caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento; In tal caso saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; a tale scopo;
 - b.1) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
 - b.2) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, senza considerare le offerte escluse in quanto anomale;
 - b.3) se l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario originario era anormalmente bassa ai sensi della Parte seconda, Capo 1, lettera e), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni dell'offerta del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 9, sempre che tale verifica non sia già stata effettuata ai sensi del Capo 9.1, lettera a)
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di LECCE;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Stazione Appaltante CENTRALE DI COMMITTENZA, nella persona del Responsabile **Dott.ssa Mirella Rosaria GUIDA**;
 - d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
 - e.1) il Decreto Legislativo n. 50/2016;
 - e.2) i regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 207/2010;
 - e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto e per quanto non abrogato dal DPR n. 207/2010;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di

gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro. L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica della sussistenza della validità del finanziamento Regionale senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere in caso di mancata aggiudicazione definitiva;

- g) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dal Codice, l'accesso agli atti di gara è ammesso, entro 10 gg. dalla comunicazione del provvedimento:
- g.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - g.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
 - g.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse;
- h) **Eventuali parti** discordanti tra il bando, il presente disciplinare e il capitolato speciale d'appalto, hanno valore quelle del bando e del disciplinare.

Leverano, li 08 febbraio 2017

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Dott.ssa Mirella Rosaria GUIDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio MIRAGLIA